

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 852/AMB del 02/03/2017 STINQ - TS/AIA/5R

Modifica e rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1222 del 23 giugno 2015, come volturata e modificata con il decreto n. 1577 del 31 agosto 2015, relativa all'esercizio, da parte della Società HESTAMBIENTE S.R.L., dell'attività di cui al punto 5.2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration - August 2006";

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2013 (Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche);

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti);

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

(Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015, con il quale:

1) è stato autorizzato il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio 2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, rilasciata a favore della Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 00930530324, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.2, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste, via Errera, 11;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio 2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, come indicati al punto 1;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1577 del 31 agosto 2015, con il quale:

1) è stata volturata, a favore della Società HESTAMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 01266190329 (di seguito indicata come Gestore), l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015;

2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1222/2015;

Vista la nota del 16 gennaio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 17 gennaio 2017, acquisita dal Servizio competente in data 18 gennaio 2017 con protocollo n. 1807, con la quale il Gestore ha comunicato che il responsabile del termovalorizzatore di Trieste e referente IPPC per l'attuazione del Piano di monitoraggio e controllo è l'ing. Massimo Giacomini;

Vista la nota dell'8 febbraio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 10 febbraio 2017, acquisita dal Servizio competente in data 13 febbraio 2017 con protocollo n. 5883, con la quale il Gestore:

1) ha evidenziato che all'Allegato 3, "LIMITI E PRESCRIZIONI", paragrafo 8, lettera A "VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA DOPO IL 10 GENNAIO 2016", punto 5 "Valori limite di emissione per il monossido di Carbonio CO", al decreto n. 1222/2015, è stato disposto quanto segue:

- I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):
 - 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
 - 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
 - il valore di 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti;

2) ha fatto presente che la suddetta prescrizione non riporta quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006, Parte Quarta, Titolo III-bis, Allegato 1, punto C, lettera b), del decreto legislativo medesimo, sulla valutazione dell'osservanza dei valori limite in atmosfera e specificatamente:

"1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a)

b) per il Monossido di Carbonio (CO):

- Almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1, dell'Allegato 1, del Titolo III-bis, alla Parte Quarta, del decreto legislativo 152/2006;
- Almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, dell'Allegato 1, del Titolo III-bis, alla Parte Quarta, del decreto legislativo 152/2006;

3) ha chiesto, al fine di rendere l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1222/2015, come volturata e modificata con il decreto n. 1577/2015, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, di rettificare l'AIA stessa, includendo la suddetta specificazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica e alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015, come volturata e modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1577 del 31 agosto 2015;

Constatata l'assenza del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. E' modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società HESTAMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 01266190329, con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015, come volturata e modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1577 del 31 agosto 2015, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 5.2,

lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via Errera, 11.

Art. 1 – Modifica e rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato 3, al decreto n. 1222/2015 e l'Allegato 4 al decreto n. 1222/2015, come modificato dal decreto n. 1577/2015, sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1222/2015 e n. 1577/2015.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Società Hestambiente S.r.l., al Comune di Trieste, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Trieste, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO 3

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'esercizio dell'impianto di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del 8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora, sito nel Comune di Trieste, via Errera, 11, avviene nel rispetto, da parte della Società HESTAMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Trieste, via del Teatro, 5, delle seguenti prescrizioni:

1. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI (D10) E INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA (R1)

1.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto di incenerimento della ditta sono:

"D10 - Incenerimento a terra", per quanto attiene alla termodistruzione di rifiuti urbani, speciali assimilabili e sanitari.

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto di incenerimento della ditta sono:

"R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dal funzionamento dell'inceneritore stesso dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 e non viene pertanto regolamentato dalla presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 7 agosto 2013, il Gestore è autorizzato ad esercitare l'attività di recupero R1 esclusivamente se l'installazione tratta rifiuti prodotti sul territorio nazionale.

1.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili (D10) o recuperabili (R1) presso l'impianto tramite incenerimento è di 4.284 tonn/settimana complessive (612 t/giorno su tre linee) di rifiuti per i CER richiesti. La potenzialità teorica dell'impianto è di 197.000 tonn/anno.

La capacità nominale dell'impianto è pari a 25,5 Mg/ora complessive per un PCI nominale di 2.200 kcal/kg per le linee 2 e 3 e di 2.420 kcal/kg per la linea 1.

Il carico termico nominale dell'impianto è pari a 67,3 MW (25,5 Mg/ora di rifiuti con PCI di 2280 kcal/kg).

Relativamente ai rifiuti identificati con codice CER 180107 e 180109 l'impianto è autorizzato ad accettare esclusivamente tali rifiuti al solo fine di permettere la distruzione dei corpi del reato a seguito di richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni; tali rifiuti saranno inseriti direttamente in tra moggia senza scaricarli preliminarmente nella fossa dei rifiuti.

Presso l'impianto è ammesso lo smaltimento e il recupero dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

Codice CER	Tipologia di rifiuto
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUICOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUICOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 02	Scarti di tessuti animali
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della preparazione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa.
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	rifiuti dell'INDUSTRIA dolciaria e della panificazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 02	Segatura
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare, e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

04 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 15	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti da Produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 06	rifiuti da Produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
15 00 00	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 05	gas IN CONTENITORI A PRESSIONE E PRODOTTI CHIMICI DI SCARTO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01	RIFIUTI DEI REPARTI DI MATERNITÀ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 (limitatamente alla distruzione di corpi di reato)
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 (limitatamente alla distruzione di corpi di reato)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivante da rifiuti)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI nonché DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi combustibili
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti

1. L'impianto non potrà smaltire rifiuti destinati alla raccolta differenziata così come intesa nell'art. 183 Parte IV del D.Lgs. 152/06, ma solo scarti provenienti dal recupero di materia degli stessi.
2. Relativamente ai rifiuti con cod. CER 07 02 99 si specifica che essi consistono esclusivamente in sfridi di lavorazione ed etichette derivanti dalla lavorazione della plastica.
3. Relativamente ai rifiuti con cod. CER 07 06 99 si specifica che essi consistono esclusivamente in cosmetici scaduti.
4. Relativamente ai rifiuti con cod. CER 16 05 05, 16 05 09, 18 01 07, e 18 01 09 si specifica che tra essi non sono ammessi solventi organici o altre sostanze chimiche in grado di provocare fenomeni di combustione violenti o esplosivi.
5. Per quel che attiene il rifiuto CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il quantitativo massimo inceneribile all'anno non potrà essere superiore al 12% del quantitativo totale di rifiuti termovalorizzati in un anno
 - b) nel caso il Gestore intenda avviare all'incenerimento fanghi CER 19 08 05 provenienti da impianti di depurazione acque reflue urbane diversi da quelli a servizio della città di Trieste, dovrà comunicare tale intendimento alla Regione e al Dipartimento dell'ARPA di Trieste, e trasmettere al citato dipartimento di ARPA copia dei certificati analitici dei fanghi stessi.

2. TRASFERIMENTO E CONDIZIONAMENTO VOLUMETRICO DEI RIFIUTI (D13, D14, D15)

2.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:

"D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";

"D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12"

"D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:

"R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Tali operazioni, da attuarsi solo in caso di malfunzionamento dell'inceneritore, corrispondono al trasferimento diretto di rifiuti dai mezzi della raccolta urbana a semirimorchi compattatori ("press-container") ed al trasferimento dei rifiuti in container scarrabili previa riduzione volumetrica con apposito macchinario.

2.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti trattabili presso l'impianto, attraverso le **operazioni di cui al punto 2.1** è pari a 5000 tonn/anno per i rifiuti urbani e speciali assimilati.

CER	Tipologia di rifiuto
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

2.3 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Previamente al riavviamento dell'impianto in condizioni di regime dovrà essere eseguita un'accurata ed idonea pulizia e disinfezione delle superfici coinvolte con la movimentazione dei rifiuti.

3. RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE DI RIFIUTI INGOMBRANTI (D14)

3.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"D14 - ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata", per quanto attiene all'adeguamento volumetrico nel caso di malfunzionamento del trituratore di rifiuti ingombranti.

3.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da trattare

Oltre a quanto precedentemente autorizzato, la quantità di rifiuti ingombranti che potranno essere sottoposti a trattamento di ricondizionamento preliminare è pari a 140 tonn/settimana per le tipologie di seguito elencate:

CER	Tipologia di rifiuto
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone

20 03	altri rifiuti urbani
20 03 07	Rifiuti urbani ingombranti
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37*

3BIS - (R12) SCAMBIO DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11

3bis.1 - Metodo di trattamento dei rifiuti

In alternativa a quanto previsto al punto 3. presso l'impianto sono autorizzate le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) seguenti:

"R12 – scambio di rifiuti consistente nella triturazione di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata e conseguente recupero differenziato del triturato", per quanto attiene all'adeguamento volumetrico tramite trituttore di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata. Tali operazioni corrispondono al funzionamento ordinario del trituttore di rifiuti ingombranti.

3bis.2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da trattare

Oltre a quanto precedentemente autorizzato, la quantità di rifiuti ingombranti che potranno essere sottoposti a trattamento di ricondizionamento preliminare è pari a 140 tonn/settimana per le tipologie di seguito elencate:

CER	Tipologia di rifiuto
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 07	Rifiuti urbani ingombranti
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37*

4. DEPOSITO PRELIMINARE (D15)

4.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

4.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

Le quantità massime e le tipologie CER dei rifiuti depositabili secondo le operazioni di cui al punto 4.1, sono riportate di seguito:

CER	Tipologia di rifiuto	Quantità (m3)
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	
16 01	VEICOLI FUORI USO	
16 01 03	Pneumatici usati	60
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	30
20 03 07	Rifiuti ingombranti	150

5. MESSA IN RISERVA (R13)

5.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

5.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da recuperare

Le tipologie CER e le quantità massime dei rifiuti depositabili secondo le operazioni R13 – messa in riserva di rifiuti, sono riportate di seguito:

CER	Tipologia di rifiuto								
Quantità totali m3		60	60	150	160	60	30	60	150
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)								
1501	IMBALLAGGI								
150101	Carta e cartone	150101							
150102	Imballaggi in plastica		150102						
150103	Imballaggi in legno				150103				
150104	Imballaggi metallici					150104			
150107	Imballaggi in vetro						150107		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI								
1601	VEICOLI FUORI USO								
160103	Pneumatici fuori uso							160103	
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE								
1702	LEGNO VETRO E PLASTICA								
170201	Legno				170201				
170202	Vetro						170202		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE								
1910									
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi					191002			

1912									
191203	Metalli non ferrosi					191203			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				191207				
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA								
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA								
200101	Carta e cartone	200101							
200102	Vetro						200102		
200105	Metallo (piccole dimensioni)					200105			
200106	Altri tipi di metalli					200106			
200107	Legno				200107				
200108	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio			200108					
200125	Oli e grassi commestibili			200125					
200138	Legno diverso da quello alla voce 200137				200138				
200139	plastica		200139						
200140	metallo					200140			
2002	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI)								
200201	Rifiuti biodegradabili			200201					
2003	ALTRI RIFIUTI URBANI								
200301	Rifiuti urbani non differenziati								200301
200307	Rifiuti ingombranti								200307

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 20 01 08 e 20 02 01 si specifica che essi non devono emettere odori molesti.

6. SITUAZIONI DI NECESSITÀ ED URGENZA

In caso di situazioni di necessità e di urgenza dovute a problematiche legate esclusivamente alla raccolta differenziata nell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, presso l'impianto potranno essere effettuate le operazioni di seguito elencate:

Tipologia	Provenienza	Tipo raccolta	Tipologia mezzo raccolta	CER	Operazione	Quantità (m3)	Tempo massimo di deposito giorni
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Campana/cassonetto	Autotreno scarrabile	20 01 01 15 01 01	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Manuale	20 01 01 15 01 01	R13	80	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassonetti	Monooperatore	20 01 01 15 01 01	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata porta a porta Trieste	Manuale	Compattatore	20 01 01 15 01 01	R13	80	7
Vetro e Lattine	Raccolta differenziata provincia	Campana Cassonetto	Autotreno scarrabile	15 01 06	R13	30	7
	Raccolta differenziata Trieste		Compattatore	15 01 06	R13	30	7
Vetro	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	20 01 02 15 01 07	R13	30	7
Plastica	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	20 01 39 15 01 02	R13	200	7
Ingombranti misti	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 03 07 15 01 03	D13/D14/D15/R13	160	7
Legno	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 01 38 15 01 03	R13	160	7
Ferro	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 01 40 15 01 04	R13	160	7

7. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

Le operazioni di cui ai punti 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 del presente Allegato B, dovranno essere condotte in modo da non costituire pericolo per la salute umana né arrecare pregiudizio all'ambiente.

Dovranno essere garantite le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e sicurezza dei lavoratori. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare la dispersione di liquami e garantire la pulizia delle superfici e dei luoghi di lavoro nonché per la dissuasione e l'allontanamento di animali infestanti.

I rifiuti oggetto delle operazioni di "raggruppamento preliminare" (D13), di "ricondizionamento preliminare" (D14), di "deposito preliminare" (D15) e di "messa in riserva" (R13) non dovranno provocare odori molesti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera:

camino	descrizione	portata	altezza
E1	Forno 1 a griglia mobile orizzontale (23,9 MWth)	44.513 Nmc/h	100 m
E2	Forno 2 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.533 Nmc/h	100 m
E3	Forno 3 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.324 Nmc/h	100 m

L'impianto deve rispettare i valori limite di emissione in atmosfera indicati dall'Allegato 1, paragrafo A al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Per la valutazione della conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento a quanto indicato dall'Allegato 1, paragrafo C al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Valori limite di emissione medi giornalieri in mg/Nm³

Polveri totali	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10
acido cloridrico (HCl)	10
acido fluoridrico (HF)	1
Biossido di zolfo (SO ₂)	50
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂	200
Ammoniaca (NH ₃)	30

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti in mg/Nm³

	(100 %) A	(97 %) B
a) Polveri totali	30	10
a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a) Acido cloridrico (HCl)	60	10
a) Acido fluoridrico (HF)	4	2
a) Biossido di zolfo (SO ₂)	200	50
a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂	400	200
a) Ammoniaca (NH ₃)	60	30

3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm³

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C, dall'Allegato 1, al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	0,5 in totale
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C, dall'Allegato 1, al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) [1]	0,1 ng/Nm ³
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [2]	0,01 mg/Nm ³
c) PCB-DL [3]	0,1 ng/Nm ³

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene
Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti.

Per la valutazione della conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento a quanto indicato al paragrafo C, lettera b), dall'Allegato 1 al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06

9. SCARICHI IDRICI

Il punto di scarico S1 deve rispettare i limiti indicati in Tab. 3 Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (scarico in fognatura).

Il punto di controllo P1 deve rispettare i valori limite di emissione negli scarichi idrici indicati dall'Allegato 1, paragrafo D al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Il punto di controllo P3 (uscita depuratore) deve rispettare i limiti indicati dall'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

10. GARANZIE FINANZIARIE

Al sensi dell'art. 25 della L.R. 30/1987 dovrà essere mantenuta, con le modalità previste dal DPGR 08.10.1990, n. 0502/Pres, la garanzia finanziaria a favore del Comune sede dell'impianto.

11. INDENNIZZO

Con le modalità previste dal Capo V del DPGR 08.10.1990, n. 0502/Pres dovrà essere determinato l'indennizzo da corrispondere al Comune sede dell'impianto di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, a titolo di risarcimento dei relativi disagi.

12. PRESCRIZIONI

I rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale regionale godono di una priorità in ingresso al termovalorizzatore rispetto agli altri rifiuti autorizzati in ingresso

I rifiuti radioattivi non rientrano nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il controllo della radioattività sui rifiuti dovrà avvenire secondo la procedura operativa concordata dal Gestore con gli Enti preposti.

13. MISURE CONTRO IL CONTAGIO DA LEGIONELLA SPP.

Il Gestore deve concordare con le autorità sanitarie l'adozione di uno specifico piano di valutazione del rischio, di intervento e di monitoraggio atto a definire gli apprestamenti da attivare contro l'eventuale sviluppo di tale batterio nelle torri di raffreddamento a servizio dell'impianto."

14. ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

ALLEGATO 4

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ed all'ARPA FVG e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

Eventuali superamenti dei limiti di emissione misurati in continuo

Gli eventuali superamenti dei valori limite dei parametri misurati in continuo dovranno essere comunicati a Regione e Dipartimento di ARPA FVG entro la fine della giornata lavorativa successiva all'evento.

Incidenti o eventi imprevisti

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'evidenza dell'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e ad ARPA (Dipartimento competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il Gestore, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Comune e Azienda Sanitaria con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette alla Regione, Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria e ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.2 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	HESTAMBIENTE S.R.L.	ing. Massimo Giacomini
Società terza contraente	Come da comunicazione della Società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

1.3 ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

1.3.A PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Inquinanti e Parametri	E1	E2	E3	MODALITÀ DI CONTROLLO e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	X	X	X	X	semestrale	Metodiche e priorità indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06
Ammoniaca *	X	X	X	X	Semestrale	
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	X	X	X	X	semestrale	
Ossidi di azoto (NO _x)	X	X	X	X	semestrale	
Ossidi di zolfo (SO _x)	X	X	X	X	semestrale	
Arsenico (As) e composti	X	X	X		trimestrale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		trimestrale	
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		trimestrale	
Rame (Cu) e composti	X	X	X		trimestrale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		trimestrale	
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		trimestrale	
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		trimestrale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	X	X	X		trimestrale	
Policlorobifenili (PCB) *	X	X	X		trimestrale	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	X	X	X		trimestrale	
Cloro e composti inorganici	X	X	X	X	semestrale	
Fluoro e composti inorganici	X	X	X	X	semestrale	
PM	X	X	X	X	semestrale	
Temperatura	X	X	X	X	trimestrale	
Pressione	X	X	X	X	trimestrale	
Ossigeno	X	X	X	X	trimestrale	
Umidità	X	X	X	X	trimestrale	
Portata	X	X	X	X	trimestrale	

Nota *: Parametri da monitorare successivamente al 10 gennaio 2016

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E2, E3	DeNOx SNCR	Lance iniezione (pulizia settimanale) Strumentazione (verifica annuale)	Dosaggio Urea	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Assorbitore a secco – iniezione bicarbonato di sodio	Mulini macinazione e trasportatore (controllo mensile)	Dosaggio bicarbonato di sodio	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Assorbitore a secco – iniezione carbone attivo	Dosatori (controllo mensile)	Dosaggio carbone attivo	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Filtro a maniche	Tramogge (verifica annuale) Maniche filtranti (verifica annuale) Strumentazione (verifica annuale)	Differenza di pressione	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Torre di lavaggio	Sistema iniezione (verifica annuale) Strumentazione (verifica annuale)	Dosaggio soda caustica	Continuo	Cartacea / Informatica

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri di bicarbonato di sodio	Caricamento sili, macinazione e dosaggio	Sistema confinato in un locale chiuso	Ispezione visiva sistema macinazione, sili e condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri di carboni attivi	Caricamento silo e dosaggio	Sistema confinato in un locale chiuso	Ispezione visiva sistema macinazione, sili e condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Aria umida, odori	Stoccaggio scorie	Sistema confinato e aspirazione fumane ed aria zona stoccaggio	Ispezione visiva condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri leggere da trattamento fumi	Movimentazione e confezionamento materiale pulverulento	Confinamento area confezionamento polveri nei sacconi	Ispezione visiva sili e condotte trasporto pneumatico, e zona confezionamento sacconi	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri leggere da combustione rifiuti	Sistema azionamento griglia di combustione	Confinamento area ed utilizzo aria primaria	Ispezione visiva area circostante griglie	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Gas derivanti dai fanghi da smaltire	Sistema stoccaggio ed iniezione fanghi	Confinamento area e mantenimento depressione con ventilatore	Utilizzo strumento multigas per accedere all'area	Ispezione in caso di necessità manutentive	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati

	S1 (uscita impianto)	P1 (acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi)	P3 (uscita secondo depuratore ai sensi art.101 del D.Lgs. 152/06)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X	P1 P3	annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Temperatura	X	X	X	P1 P3	annuale	
Colore	X				annuale	
Odore	X				annuale	
Materiali grossolani	X				annuale	
Solidi sospesi totali	X	X	X		Annuale (S1 P3) Giornaliero (P1)	
BOD ₅	X				annuale	
COD	X				annuale	
Alluminio	X				annuale	
Arsenico (As) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Boro	X				annuale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cromo esavalente	X		X		annuale	
Ferro	X				annuale	
Manganese	X				annuale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Rame (Cu) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Selenio	X				annuale	
Tallio (Tl) e composti	X	X			Annuale (S1) mensile (P1)	
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cianuri	X				annuale	
Cloro attivo libero	X				annuale	
Solfuri	X				annuale	
Solfiti	X				annuale	
Solfati	X				annuale	
Cloruri	X				annuale	
Fluoruri	X				annuale	
Fosforo totale	X				annuale	
Azoto totale	X				annuale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X			Annuale (S1) semestrale (P1)	
Azoto nitroso (come N)	X				annuale	
Azoto nitrico (come N)	X				annuale	
Grassi e olii animali/vegetali	X				annuale	
Idrocarburi totali	X				annuale	
Aldeidi	X				annuale	
Tensioattivi totali	X				annuale	
Composti organici alogenati	X				annuale	
Diossine e Furani (PCDD+PCDF) come Teq		X			semestrale	

IPA	X	X			Annuale (S1) semestrale (P1)	
Policlorobifenili (PCB-DI) come Teq **		X			semestrale	
Fenoli	X				annuale	
COT	X				annuale	
Portata	X	X	X			

Nota **: Parametri da monitorare successivamente al 10 gennaio 2016

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
P1	Impianto di trattamento chimico-fisico per trattamento acque reflue da depurazione di effluenti gassosi	Correzione pH e dosaggio reattivi	pHmetro	Uscita finale P1	Continuo	Cartacea / Informatica
		Filtrazione veloce su filtri a sabbia				
		Filtrazione su filtro a carbone attivo granulare				
		Trattamento con resine a scambio ionico selettive per metalli pesanti				
P3	Impianto di trattamento chimico-fisico acque di processo	Accumulo, omogeneizzazione e pre-ossidazione solfiti	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	Cartacea / Informatica-
		Abbattimento ammoniacale	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Declorazione e rimozione di eventuali composti organici	-	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Insolubilizzazione metalli pesanti	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Coagulazione	pHmetro	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Flocculazione	visivo	Vasca reazione	giornaliera feriale	
		Sedimentazione	visivo	sedimentatore	giornaliera feriale	
		Filtrazione a sabbia	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Filtrazione a carbone	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Filtrazione a resine	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Disidratazione meccanica del fango	visivo	Fanghi disidratati	giornaliera feriale	
		Uscita finale	pHmetro	Uscita finale P1	Continuo	

RUMORE

Dovranno essere eseguite misure fonometriche lungo il perimetro del comprensorio produttivo presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualevolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: e potranno essere variate in accordo con Arpa mantenendo il riferimento ai punti utilizzati nell'attività di mappatura acustica allegata agli atti istruttori di A.I.A.

- nel caso di nuovi ampliamenti del comprensorio;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni ;

I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

RADIAZIONI

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 7 – Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti in ingresso	Portale radiometrico	Continua	Comunicazioni anomalie radiometriche agli Enti Competenti

Il portale radiometrico viene gestito in conformità alla Procedura concordata con gli Enti Competenti (Prefettura di Trieste, ARPA FVG Fisica Ambientale, Vigli del Fuoco Comando provinciale di Trieste).

RIFIUTI

Nelle tabelle 8 e 9 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti i CER in ingresso	Registrazione peso, data e ora del conferimento	Ogni conferimento	Registro di carico e scarico rifiuti
	Controllo e registrazione documentazione (FIR, bolle, autorizzazioni)	Se presente, ogni conferimento	Registro di carico e scarico rifiuti
	Controllo visivo carico conferito	A spot, in funzione della tipologia	/

Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
12 01 16* Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
16 06 01* Batterie al piombo	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R5	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 02 03 Plastica	D10/R1	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 04 05 ferro e acciaio	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 05 04 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi	R5/D9	Rapporto di prova Visivo e peso	Semestrale	Registro di carico e scarico (peso)
19 01 12 ceneri pesanti e scorie	R13/R5	Rapporto di prova Visivo e peso	Semestrale	Registro di carico e scarico (peso)
19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
19 08 13* fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D9	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)

1.3.B GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 10 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità
Forno	Pesatura rifiuti	Ogni carico	Regime	strumentale
	Temperatura griglia	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Portate arie di combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura gas di combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Caldaia	Temperature fumi	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura, pressione e portata vapore SH	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Livello acqua nel corpo cilindrico	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Recupero energetico	Temperatura, pressione e portata vapore ingresso turbina	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura e pressione vapore uscita turbina	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale

Tab. 11 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Pese	Verifica taratura delle unità di pesatura veicoli	triennale	rapporto
Carriponte	Verifiche funzionali	trimestrale	Cartaceo/Informatico
Pompe	Verifica funzionalità, tenute, cuscinetti	annuale	Cartaceo/Informatico
Ventilatori	Verifica funzionalità, cinghie, cuscinetti	annuale	Cartaceo/Informatico
Trasportatori meccanici	Verifica funzionalità, catene e guide, cuscinetti, pulizia	mensile	Cartaceo/Informatico
Griglie e macchine	Ingrassaggio	mensile	Cartaceo/Informatico
Compressori ed essiccatori	Verifica funzionalità, lubrificanti	trimestrale	Cartaceo/Informatico
Depuratore	Manutenzione ordinaria	settimanale	Cartaceo/Informatico

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 12- *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri			
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità
Forno	Temperature e pressioni camera combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Caldaia	Temperature, pressioni e portate acqua e vapore	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Turbina a Vapore	Temperature, pressioni e portate vapore	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Sistema Trattamento Fumi	Parametri SME	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Depuratore	Temperature, pH e portate	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale

Tab. 13 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
Caldaia	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
Turbina	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
SME	Manutenzione (trim.) e verifica tarature (ann.)	Trimestrale/Annuale	
Depuratore	Sostituzione materiali filtranti	Semestrale	

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 14 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Fossa	Controllo visivo livello	giornaliera	Nessuna			
Serbatoi urea	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Sili Bicarbonato di sodio	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna			
Silo Carbone Attivo	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna			
Serbatoio NaOH	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Serbatoi reagenti depuratore	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Serbatoi gasolio	Verifica integrità	quinquennale	Report	Serbatoi gasolio		

Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 15 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo materie prime	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Consumo risorse idriche	m ³ /t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Quantitativo polveri prodotte	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Quantitativo scorie prodotte	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Efficienza energetica	%	$EE_{ef} = Kc * (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 * (E_w + E_f))$	annuale	Relazione annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 16, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 16.

Tab. 16 - Attività a carico dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del Piano (dodici anni)
Visita di controllo in esercizio	3 anni	Aria Acqua Rifiuti Clima acustico	4

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

ing. Roberto Schak

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005